

INDIRIZZI

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 maggio 2009

che modifica l'indirizzo BCE/2006/4 sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2009/11)

(2009/429/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1, l'articolo 14.3 e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) La sostituzione del sistema basato su due livelli con un quadro di riferimento per le garanzie idonee comune a tutte le operazioni di credito dell'Eurosistema, richiede la modifica della definizione di «riserva» nell'indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali situate al di fuori dell'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali ⁽¹⁾.
- (2) L'indirizzo BCE/2006/4 deve anche essere modificato al fine di disporre un servizio specifico standardizzato di gestione delle riserve dell'Eurosistema, ovvero l'introduzione di servizi di deposito a tempo determinato a titolo di principale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'indirizzo BCE/2006/4 è modificato come segue.

1. Nell'articolo 1 la definizione di «riserve» è sostituita dalla seguente:

«— per “riserve” si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli che sono inclusi nel quadro di riferimento unico previsto nella banca dati delle attività idonee dell'Eurosistema, che contiene le attività idonee per le operazioni di credito dell'Eurosistema e che è pubblicata e aggiornata quoti-

dianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel “gruppo di emittenti 3” (ossia, società o altri emittenti) sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella “categoria di liquidità V” (titoli garantiti da attività); ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.»

2. L'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) servizi di deposito a tempo determinato:

— a titolo di agente, o

— a titolo di principale».

Articolo 2

1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Il presente indirizzo entra in vigore il 1° luglio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.